

- 2) Se, rispetto alle circostanze della controversia principale, il principio di certezza del diritto, il principio di tutela del legittimo affidamento, il principio di proporzionalità e [il principio] di leale cooperazione, come risultano dalla direttiva 2006/112/CE, siano compatibili con una norma interna o con una prassi dell'amministrazione tributaria secondo la quale, benché lo Stato membro consenta normalmente di registrare nuovamente ai fini dell'IVA, su richiesta, una persona giuridica dopo l'annullamento d'ufficio del codice IVA, in determinate circostanze concrete il contribuente non può chiedere una nuova registrazione ai fini [dell']IVA sulla base di ragioni puramente formali, essendo obbligato a riscuotere e a versare l'IVA allo Stato, per un periodo di tempo indeterminato, senza tuttavia che gli sia correlativamente riconosciuto il diritto a detrazione dell'IVA.
- 3) Se, rispetto alle circostanze della controversia principale, il principio di certezza del diritto, il principio di tutela del legittimo affidamento, il principio di proporzionalità e [il principio] di leale cooperazione, come risultano dalla direttiva 2006/112/CE, debbano essere interpretati nel senso che vietano la fissazione a carico del contribuente dell'obbligo di riscuotere e di versare l'IVA, per un periodo di tempo indeterminato e senza riconoscere il diritto a detrazione [dell']IVA, senza che nella specie l'organo tributario verifichi i requisiti sostanziali relativi al diritto a detrazione [dell']IVA e senza che sussista alcuna frode da parte del contribuente.

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 18 agosto 2020 — XY / Finanzamt V

(Causa C-394/20)

(2020/C 378/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: XY

Resistente: Finanzamt V

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 63, paragrafo 1, e 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) debbano essere interpretati nel senso che ostino a una normativa nazionale di uno Stato membro relativa alla riscossione dell'imposta di successione la quale, con riguardo al calcolo dell'imposta, preveda che, nel caso di trasmissione *mortis causa* di un bene immobile situato nel territorio di tale Stato, qualora il *de cuius* e il beneficiario della successione al momento del decesso avessero il proprio domicilio o la residenza abituale in un altro Stato membro, la deduzione fiscale applicabile alla base imponibile sia inferiore alla deduzione che sarebbe stata applicabile nel caso in cui almeno uno dei due, alla stessa data, avesse avuto il proprio domicilio o la residenza abituale nel primo Stato membro.
- 2) Se gli articoli 63, paragrafo 1, e 65 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostino a una normativa nazionale di uno Stato membro relativa alla riscossione dell'imposta di successione la quale, con riguardo al calcolo dell'imposta, preveda, nel caso di trasmissione *mortis causa* di un bene immobile situato nel territorio di tale Stato, qualora il *de cuius* e il beneficiario della successione al momento del decesso avessero il proprio domicilio o la residenza abituale in un altro Stato membro, l'indeducibilità delle passività costituite da quote di legittima, laddove le passività medesime sarebbero interamente deducibili dal valore della successione nel caso in cui almeno il *de cuius* o il beneficiario della successione avessero avuto, alla data del decesso del *de cuius*, il domicilio o la residenza abituale nel primo Stato membro.